



*Divisione Risorse  
Direzione Centrale Logistica e  
Approvvigionamenti*

*Settore Approvvigionamenti  
Ufficio Gare sottosoglia e MEPA*

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN  
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PER  
LE SEDI IN USO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**tra**

Agenzia delle Entrate (di seguito anche “*AdE*”), con sede legale in Roma, Via Giorgione 106, C.F. e P.I. 06363391001, in persona del \_\_\_\_\_, giusta delega prot. n. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra

**e**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, legale rappresentante *pro tempore* (di seguito anche il “*Fornitore*” o “*Aggiudicatario*”),

### **PREMESSO CHE**

- con decisione n. .... del ..... ottobre 2023, Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura *per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere* ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) e dell’art. 59 del d.lgs. n. 36 del 2023, da effettuare mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- con provvedimento prot. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

### **Tutto ciò premesso,**

le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

## **1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’oggetto dell’affidamento del presente accordo, del quale sono di seguito descritte le condizioni particolari, è il servizio quadriennale di spedizione a mezzo corriere tra le sedi dell’Agenzia delle Entrate presenti su tutto il territorio nazionale e tra le sedi dell’Agenzia verso terzi, descritto nel dettaglio nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato alla RDO.

L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta economica, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

## **2. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’importo complessivo quadriennale a base d’asta dell’affidamento è pari ad € 198.100,00 (centonovantottomilacent/00), al netto dell’IVA.

Il valore massimale contrattuale sarà rappresentato dall’offerta economica totale presentata dall’aggiudicatario.

I quantitativi di fabbisogno indicati nella documentazione di gara e nello schema di offerta economica rappresentano esclusivamente delle stime basate sui consumi pregressi e sono, pertanto, indicativi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell’intera esecuzione contrattuale, ferma l’applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell’Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa. Pertanto, all’aggiudicataria, nei limiti del massimale, verranno corrisposte le somme derivanti dall’applicazione dei prezzi unitari quotati in base all’effettivo numero di spedizioni richieste ed effettuate.

L’Agenzia procederà in base all’effettivo fabbisogno degli uffici a richiedere, tramite singoli ordinativi, le spedizioni necessarie fino a concorrenza dell’importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso. L’aggiudicataria, sarà tenuta ad accettare ordinativi fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il massimale non dovesse essere interamente utilizzato.

L’offerta economica è riferita unicamente al servizio di spedizione a mezzo corriere, che prevede il ritiro, la spedizione e la consegna del materiale su tutto il territorio nazionale, in prevalenza tra gli uffici dell’Agenzia e/o tra questi ed altri indirizzi, come dettagliatamente descritto nel Capitolato.

Per tutti i servizi non quotati nell’offerta economica, i corrispettivi riconosciuti all’aggiudicataria saranno quelli derivanti dall’applicazione dello sconto medio ponderato offerto per il servizio aggiudicato al listino della Società vigente al momento della richiesta.

Si segnala che per i servizi in oggetto non è riconosciuto il diritto di esclusiva.

Resta inteso che i corrispettivi di cui sopra sono comprensivi di tutti gli oneri e spese – presenti e futuri – sostenuti dall’aggiudicataria per l’esecuzione del servizio.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall’Aggiudicataria nell’offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all’esecuzione dell’appalto e resterà valido e invariato per tutta la durata del contratto.

## **3. DURATA DEL CONTRATTO**

L’appalto avrà durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dal contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi previsti dal contratto.

#### **4. MODALITÀ E SEDI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli altri documenti allegati alla RDO. L'aggiudicataria, ove se ne ravvisi la necessità, riceverà eventuali indicazioni di dettaglio in fase di esecuzione del servizio.

Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.

Nel corso della vigenza dell'accordo quadro, in base all'effettivo fabbisogno saranno effettuati i singoli ordinativi, **nei limiti del massimale contrattuale**, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e negli altri documenti di gara.

Trattandosi di un accordo quadro le prestazioni potranno essere richieste mediante singolo ordinativo da ciascun centro di costo territoriale (Direzione Regionale/Provinciale/Uffici Centrali di Agenzia delle Entrate).

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), in conformità a quanto previsto all'allegato II.14 d.lgs. n. 36/2023 e agli artt. 113 e seguenti del Codice, verificherà la corretta esecuzione dei servizi affidati.

#### **5. RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIA DEFINITIVA**

Il fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, preliminarmente alla stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, come prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

## 6. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Agenzia, dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici riceventi, provvederà ad inoltrare all'operatore economico la richiesta di emissione della fattura e, entro **30 giorni** dalla data di ricezione, liquiderà il relativo corrispettivo (calcolato sulla base delle spedizioni effettuate) a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore.

Le fatture saranno emesse con cadenza **mensile**.

Congiuntamente alla emissione della fattura dovrà essere emesso un report contenente i riferimenti alle singole spedizioni effettuate distinte per indirizzo mittente.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario dell'aggiudicataria; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata ad Agenzia delle Entrate – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA come da documento allegato.

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Il fornitore si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

## **8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, sezione dedicata del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it):

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente accordo.

## **9. REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

## **10. PENALI, RECESSO E RISOLUZIONE**

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Agenzia, previa contestazione dell'addebito, applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo netto totale contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti.

La penale dell'1 per mille sarà applicata anche per ogni altro evento di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi previsti dal presente documento e da tutti quelli allegati alla RDO.

Nelle ipotesi di smarrimento o deterioramento del materiale affidato in spedizione l'Agenzia applicherà una penale pari a dieci volte il costo della spedizione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Agenzia, mediante comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dall'operatore e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le Committenti, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta ai sensi dell'art. 124, comma 2 del codice.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

## **11. SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. a) e c) D.lgs. n. 36/2023 è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia. La documentazione deve essere prodotta nei tempi e nei modi di cui all'art. 119, commi 5 e 16, del d.lgs. n. 36/2023.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

## **12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

## **13. CESSIONE DEL CREDITO**

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

## **14. CESSIONE D'AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.



## **15. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente accordo, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria sottoscrive i "patti di integrità" previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

## **16. FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

## **17. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Società tutti gli oneri di bollo, inclusi quelli eventuali dovuti sulle fatture, gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nel contratto che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia delle entrate, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it).

Il Responsabile della protezione dei dati personali, per il Fornitore, è \_\_\_\_\_, il cui dato di contatto è \_\_\_\_\_.

Roma, data protocollo

Il Fornitore

*Firmato digitalmente*

Per l'Agenzia delle Entrate

IL \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Firmato digitalmente*